



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/10/2007

=====

ADDI' 12/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPAI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	KIRRI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Stefania	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

*****OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 770

Oggetto:

Adozione del regolamento regionale concernente "Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n.13 (Assesamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)".



770 12 OTT. 2007 *ly*

Oggetto: Adozione del regolamento regionale concernente "Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n.15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) "

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali - Sicurezza



VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'art.47 relativo all'esercizio della funzione regolamentare;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;

VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e i relativi regolamenti di esecuzione ed in particolare le norme contenute nel capo II delle legge;

VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge costituzionale n.3/2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3" ed in particolare l'art.1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;



770 12 OTT. 2007 M

VISTO l'art.10 della legge regionale 6 agosto 2007, n.15 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007" che, nelle more del riordino complessivo delle Ipab, in armonia con i principi della L. 328/2000 e del D.Lgs. 207/2001, detta norme generali relative all'estinzione delle Ipab aventi sede ed operanti nel territorio regionale, prevedendo che i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione vengano stabiliti con apposito regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare;

VISTO il testo della proposta di regolamento formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

RITENUTO di dover adottare il testo del regolamento regionale concernente "Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n.15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)", composto da n.9 articoli che il procedimento di estinzione delle Ipab, in conformità all'art.10 della L.R.n.15/2007;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 08.10.2007; M

CONSIDERATO che il testo del regolamento non va sottoposto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità


DELIBERA

di adottare il regolamento regionale concernente "Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n.15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)", composto da n. 9 (nove) articoli, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





ALLEG. alla DELIB. N. 470 lu
DEL 1 2 OTT. 2007



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007)”



ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007).



ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggette al procedimento di estinzione disciplinato dal presente regolamento le IPAB aventi sede ed operanti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 15/2007.

fu *liber*



ART. 3

(Inizio del procedimento e adempimenti degli enti interessati)

1. Il procedimento di estinzione è promosso d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia di affari istituzionali, di seguito denominata direzione regionale competente, che provvede a darne comunicazione all'IPAB interessata e al comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono trasmettere alla direzione regionale competente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui allo stesso comma, eventuali osservazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 10, comma 2, della l.r.15/2007.

3. L'organo di amministrazione dell'IPAB interessata deve trasmettere, altresì, alla direzione regionale competente, nello stesso termine di cui al comma 2, la ricognizione, riferita alla data della trasmissione, delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

4. In caso di mancanza o d'inottemperanza dell'organo di amministrazione dell'IPAB a quanto disposto dal comma 3, agli adempimenti ivi previsti provvede d'ufficio la direzione regionale competente.





ART. 4

(Commissione tecnica)

1. Acquisita la documentazione di cui all'articolo 3 ed effettuata la conseguente valutazione, la direzione regionale competente sottopone la documentazione stessa ad una commissione tecnica, istituita con decreto del Presidente della Regione, che esprime un parere motivato non vincolante.

2. La commissione è composta:


- a) dal direttore della direzione regionale competente o un suo delegato;
- b) dal responsabile dell'area "Avvocatura" o un suo delegato;
- c) dal direttore della direzione regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
- d) da esperti o operatori nel settore del welfare e, in particolare, delle IPAB, nel numero massimo di tre.

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente.

4. La commissione, le cui sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti, valuta, ai fini dell'espressione del parere, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r.15/2007, deliberando a maggioranza dei presenti.

5. Il parere deve pervenire alla direzione regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere s'intende favorevole all'estinzione.

6. I componenti della commissione svolgono le funzioni a titolo gratuito.



ART. 5

(Esito dell'istruttoria)

1. La direzione regionale competente, acquisito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 4, conclude l'istruttoria fornendo adeguate motivazioni qualora l'esito dell'istruttoria stessa sia difforme dal suddetto parere.

2. Sulla base dell'esito dell'istruttoria, il direttore della direzione regionale competente predispone gli atti di cui agli articoli 6 e 7 ai fini dell'estinzione dell'IPAB ovvero comunica all'IPAB e al comune in cui la stessa ha sede legale che non sussistono le condizioni per l'estinzione.



ART. 6

(Estinzione delle IPAB non titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti)

1. Nel caso in cui l'IPAB interessata non risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici pendenti, la Giunta regionale adotta il provvedimento d'estinzione entro quarantacinque giorni dall'acquisizione del parere della commissione tecnica di cui all'articolo 4.

2. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

gr *l'Al*



ART. 7

(Estinzione delle IPAB titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti)


1. Nel caso in cui l'IPAB interessata risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici attivi o passivi pendenti a qualsiasi titolo, il Presidente della Regione dichiara sciolto l'organo di amministrazione e nomina un commissario regionale, il quale provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla ricognizione:


- a) del patrimonio, con le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, sulla base dei dati desunti dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari;
- b) dei rapporti giuridici pendenti;
- c) del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data di adozione del provvedimento estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, nonché la qualifica, il livello retributivo funzionale e il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della ricognizione di cui al comma 1, adotta il provvedimento di estinzione dell'IPAB. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale individua, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 15/2007, nel rispetto delle tavole di fondazione e sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti inerenti al personale, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell'IPAB estinta, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo. In mancanza di disposizioni specifiche nelle tavole di fondazione il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta.

3. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

4. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3 il commissario regionale effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione





mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.

5. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

6. Le spese connesse alle funzioni espletate dal commissario regionale sono a carico del destinatario.

pm *lwr*



ART. 8

(Personale delle IPAB estinte)

1. Il personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'IPAB estinta è assegnato dal commissario regionale, sentite le organizzazioni sindacali, all'ente destinatario con effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento di estinzione sul BURL.

2. L'ente destinatario subentra, altresì, negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di cui al comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente destinatario, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'ordinamento dell'IPAB di provenienza alla data di cui al comma 1.



ART. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Handwritten signatures